

Lo sportello Unico per i servizi telematici (Moss)

- E-commerce: regime fiscale Iva
 - Il commercio elettronico indiretto
 - Il commercio elettronico diretto
- Il Mini Sportello Unico

Dott. Alberto Perani
Brescia, 30.05.2016

E-commerce: regime fiscale Iva

- **Commercio elettronico indiretto**: rappresenta una cessione di beni materiali attraverso il canale telematico per mezzo del quale le parti :
 - Concludono la transazione;
 - Eseguono il pagamento.Il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza.
- **Commercio elettronico diretto**: cessione virtuale di beni/servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall'acquirente per:
 - concludere la transazione;
 - scaricare telematicamente il prodotto acquistato (nella forma di file digitale);
 - eseguire il pagamento.

Commercio elettronico indiretto

Viene assimilato alla vendita per corrispondenza con applicazione sulle relative norme interne, comunitarie e internazionali.

La tassazione deve avvenire nei modi tradizionali:

- in Dogana se si tratta di importazione;
- come vendita a distanza, se effettuata in Ue.

Commercio elettronico indiretto

Paese del fornitore	Paese del cliente	Regime Iva	Normativa
Italia	Italia (P.Iva o privato)	Operazione imponibile	Art. 2 Dpr 633/72
	Paese Ue (P.Iva)	Cessione intracomunitaria	Art. 41, co. 1 lett a) DL 331/93
	Paese Ue (privato)	Vendita a distanza	Art. 41 co. 1 lett. b) DI 331/93
	Paese Extra-Ue (P.Iva o privato)	Cessione all'esportazione	Art. 8 Dpr 633/72
Paese Ue	Italia (P.Iva)	Acquisto intracomunitario	Art. 38 DI 331/93
	Italia (privato)	Vendita a distanza	Art. 40 co. 3-4 DI 331/93
Paese Extra-Ue	Italia (P.Iva o privato)	Importazione	Artt. 67 DPR 633/72

Commercio elettronico indiretto

Operazioni interne



- entrambi i soggetti sono residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti;
- si applica la disciplina del DPR 633/1972;
- essendo assimilate alle vendite per corrispondenza, non sono soggette all'obbligo di certificazione (fattura, scontrino fiscale o ricevuta).

Commercio elettronico indiretto

Operazioni interne



- i corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell'Iva, devono essere, tuttavia, annotati nel registro di cui all' art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.
- Inoltre in sede di liquidazione dell'iva periodica, lo scorporo dell'iva deve avvenire con il metodo matematico (no ventilazione).

Commercio elettronico indiretto

Operazioni intracomunitarie



I soggetti sono residenti in Paesi diversi Ue. Sono equiparate alle vendite a distanza e quindi è applicabile la disciplina Ue degli:

- **acquisti comunitari** (cedente Ue e acquirente privato italiano), art. 40 co. 4 lett. b) D.L. 331/1993, convertito nella L. 29/10/1993 n° 427:
 - si applica l’Iva italiana, attraverso un rappresentante fiscale o identificazione diretta, se il cedente Ue ha effettuato vendite annuali a privati italiani per un ammontare pari o superiore ad Euro 35.000;
 - se non viene superata la soglia di Euro 35.000, il cedente Ue può assoggettare l’operazione ad Iva nel suo stato di residenza.
- **acquisti comunitari** (cedente Ue e acquirente soggetto passivo italiano)
 - acquisto intracomunitario con applicazione del *reverse charge*

Commercio elettronico indiretto

- **cessioni comunitarie** (cedente italiano e acquirente privato Ue) art. 41 co. 1 lett. B D.L. 331/1993:
 - si applica l'iva italiana se le cessioni effettuate nell'altro Stato Ue non hanno superato nell'anno precedente e non superano nell'anno in corso la soglia di Euro 100.000 (o l'eventuale minor soglia fissata nello Stato Ue di destinazione); l'italiano può optare per l'applicazione dell'imposta nel paese dell'acquirente con indicazione in dichiarazione Iva;
 - se si supera tale soglia, l'operazione è assoggettata ad imposta nello Stato di residenza dell'acquirente e il cedente italiano deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente.
- **cessioni comunitarie** (cedente italiano e acquirente soggetto passivo Ue)
 - Cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett a) D.L. 331/93

Commercio elettronico indiretto

Stato membro	Soglia	Stato membro	Soglia
Austria	35.000 €	Svezia	320.000 SEK
Belgio	35.000 €	Finlandia	35.000 €
Olanda	100.000 €	Cipro	35.000 €
Danimarca	280.000 DKK	Estonia	35.000 €
Germania	100.000 €	Lettonia	35.000 €
Grecia	35.000 €	Lituania	125.000 LTL
Spagna	35.000 €	Malta	35.000 €
Francia	100.000 €	Polonia	160.000 PLN
Irlanda	35.000 €	Repubblica Ceca	1.140.000 CZK
Italia	35.000 €	Slovacchia	35.000 €
Lussemburgo	100.000 €	Slovenia	35.000 €
Portogallo	35.000 €	Ungheria	35.000 €
Gran Bretagna	70.000 GBP	Bulgaria	70.000 BGN
Romania	118.000 RON	Croazia	270.000 HRK

Commercio elettronico indiretto

Casi particolari: Beni soggetti ad accisa



non è applicabile il regime delle vendite a distanza.

- Il luogo impositivo non dipende dalla condizione relativa all'ammontare delle vendite effettuate nello Stato membro di destinazione, ma soltanto dal soggetto che organizza il trasporto o spedizione dei beni.
- Se quest'ultimo è curato dal cedente, l'Iva è dovuta nel Paese di destinazione, mentre se la spedizione (o trasporto) è curata dal cessionario non residente, l'operazione resta soggetta ad Iva in Italia. (Nota Agenzia delle Entrate prot. N. 20462 del 15 febbraio 2013).

	<i>Soggetto che cura il trasporto/spedizione</i>	<i>Luogo impositivo</i>
<i>Beni soggetti ad accisa</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Paese Ue del cliente a prescindere dalla soglia</i>
	<i>Cliente</i>	<i>Paese Ue del fornitore a prescindere dalla soglia</i>

Commercio elettronico indiretto

Casi particolari:

Vendite a distanza beni omaggio



La disciplina delle vendite a distanza non si estende alla cessione dei beni omaggio.

- L'assenza di un corrispettivo nella fattispecie degli omaggi, comporta la disapplicazione della disciplina intracomunitaria.
- Pertanto nella fattispecie di vendite nei confronti di uno Stato Ue al di sopra dei 100.000 euro, il bene principale e quello omaggio verrebbero trattati in maniera differente:
 - ✓ il primo in regime di non imponibilità iva ex Art. 41 co. 1 lett b) DL 331/93;
 - ✓ il secondo con esposizione dell'iva nazionale, se applicabile (art. 2 co.2 DPR 633/72)

Commercio elettronico indiretto

Operazioni internazionali



Quando una delle due parti è residente extra-Ue, si applicano:

- Artt. 67 e segg. DPR 633/1972 per le **importazioni**: si ha importazione sia quando l'acquirente è soggetto passivo, sia quando è privato e l'Iva (con le imposte doganali), dovrà essere assolta in dogana;
- art. 8 DPR 633/1972 per le **esportazioni**: il cedente italiano che vende ad acquirente extra Ue (imprese e consumatori) emetterà una fattura senza applicazione dell'imposta.

Commercio elettronico indiretto

Operazioni internazionali

Le importazioni di beni spediti a mezzo posta sono soggette allo stesso regime doganale ed Iva di tutte le altre importazioni.

Le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi si considerano dichiarate in dogana per l'immissione in libera pratica nel momento della loro presentazione. In dogana il destinatario è considerato il dichiarante e quindi il debitore dell'obbligazione doganale all'importazione.

- ✓ Per importazioni < a 1.549,37 euro l'Iva e i diritti sono anticipati dall'amministrazione postale.
- ✓ Per importazioni > a 1.549,37 euro, è necessario presentare in dogana una dichiarazione su modello conforme DAU.

E-commerce: regime fiscale Iva

Commercio elettronico diretto



Regolamento UE n. 282/2011:

➡ Art. 7, comma 1: *«I servizi prestati tramite mezzi elettronici...comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione»*

Commercio elettronico diretto

Art. 7, comma 2:

sono compresi nel commercio elettronico i seguenti servizi purché forniti attraverso Internet o una rete elettronica:

- fornitura di prodotti digitali in genere;
- servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- servizi automaticamente generati da un computer, attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line;
- Offerte forfettarie di servizi Internet nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato.

Commercio elettronico diretto

Allegato I regolamento UE n. 282/2011

1. FORNITURA DI SITI WEB E WEB-HOSTING, GESTIONE A DISTANZA DI PROGRAMMI E ATTREZZATURE

- a) hosting di siti web e di pagine web
- b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line
- c) amministrazione remota di sistemi
- d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente
- e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste

2. FORNITURA DI SOFTWARE E RELATIVO AGGIORNAMENTO

- a) accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti
- b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari
- c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti
- d) installazione automatica on line di filtri per i siti web
- e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)

Commercio elettronico diretto

3. FORNITURA DI IMMAGINI, TESTI E INFORMAZIONI E MESSA A DISPOSIZIONE DI BASI DI DATI

- a) accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica
- b) accesso o scaricamento di fotografie o immagini o salvaschermi
- c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche
- d) abbonamento a giornali o riviste on line
- e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web
- f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line
- g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo
- h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web
- i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet

4. FORNITURA DI MUSICA, FILM, GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI DI SORTE O D'AZZARDO, PROGRAMMI O MANIFESTAZIONI POLITICI, CULTURALI, SPORTIVI, SCIENTIFICI O DI INTRATTENIMENTO

- a) accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari
- b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni
- c) accesso o scaricamento di film
- d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari
- e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri

Commercio elettronico diretto

5. FORNITURA DI PRESTAZIONI DI INSEGNAMENTO A DISTANZA

- a) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analogica vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente
- b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

Commercio elettronico diretto

Il Reg. Ue 1042/2013 ha modificato, con decorrenza 01.01.2015 l'elenco dei servizi che non si considerano prestati con mezzi elettronici:

a)	servizi di teleradiodiffusione
b)	servizi di telecomunicazione
c)	beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente
d)	CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi
e)	materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste
f)	CD e audiocassette
g)	video cassette e DVD
h)	giochi su CD-ROM
i)	servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica
j)	servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto
k)	servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche
l)	servizi di conservazione dei dati off line
m)	servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione
n)	servizi di helpdesk telefonico
o)	servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta
t)	prenotazione on line di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini
u)	prenotazione on line di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva fino al 2014

1. Prestazioni rese a privati italiani da parte di soggetti extra-Ue

Deroga ai sensi art. 7-sexies, comma 1, lett. F) DPR 633/72



Sono rilevanti ai fini Iva in Italia. L'operatore extra-Ue deve identificarsi nello Stato Ue in cui le stesse sono eseguite. Per evitare l'identificazione in ogni stato in cui opera, l'operatore extra-Ue si può identificare in un qualsiasi Stato Ue per eseguire i versamenti Iva relativi a tutte le operazioni svolte in Ue (art. 74-quinquies DPR 633/72 e servizio V@t on e-service: VOES)

2. Prestazioni rese a privati italiani/Ue da parte di soggetti italiani/Ue

Regola generale art. 7-ter, comma 1, DPR 633/72



Sono assoggettate ad Iva nel luogo di stabilimento del prestatore

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva fino al 2014

3. Prestazioni rese a soggetti privati Extra-Ue da parte di soggetti italiani

Deroga art. 7-septies, lett. i) DPR 633/1972



L'operazione è considerata fuori campo Iva

4. Prestazioni rese tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi Ue

Regola generale art. 7-ter, comma 1, DPR 633/72



Sono assoggettate ad Iva nel luogo di stabilimento del committente (integrazione)

5. Prestazioni rese tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi Extra-UE

Regola generale art. 7-ter, comma 1, DPR 633/72



Sono assoggettate ad Iva nel luogo di stabilimento del committente (autofattura)

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva dal 2015

Novità in merito alla **territorialità Iva** dei servizi elettronici (commercio elettronico diretto, servizi di teleradiodiffusione e telecomunicazione) resi nei confronti di **privati** domiciliati in Italia o ivi residenti.



L'assoggettamento ad Iva si ha nel luogo di stabilimento del **committente**, a prescindere da quello di residenza del prestatore soggetto passivo Ue / extra-Ue (DLgs 42/2015 pubblicato sulla G.U. 18 aprile 2015 entrato in vigore il 03 maggio 2015)



Le nuove disposizioni sono applicabili dal **01 gennaio 2015**
Equiparazione tra i rapporti B2B e quelli B2C

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva dal 2015



Commercio elettronico diretto: disciplina Iva dal 2015

Fatturazione:

Art. 1 del D.Lgs n.42/2015



Modifica dell'art. 22 DPR 633/72
Aggiunto co. 6-ter



Prevede **l'esonero dall'obbligo di fatturazione** per i servizi relativi al commercio elettronico diretto resi a privati (salvo se espressamente richiesta)

NOTA BENE: Esonero anche dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (D.M. del 27.10.2015 pubblicato sulla G.U. n.263 del 11.11.2015).

Commercio elettronico diretto

Fatturazione:

Cliente estero soggetto Iva



l'operazione è esclusa da Iva in Italia (art. 7-ter DPR 633/72)

- ✓ l'obbligo di fatturazione entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione della prestazione
- ✓ specificando in fattura la dicitura "inversione contabile" se il cliente è debitore d'imposta in altro "Stato membro; oppure "operazione non soggetta" se il cliente è stabilito in un Paese Extra-Ue

Cliente estero privato



l'operazione è esclusa da Iva in Italia

- ✓ **fornitore iscritto al Moss:** è esonerato dagli obblighi di fatturazione e registrazione per i servizi digitali resi a clienti di altri Paesi Ue;
- ✓ **fornitore non iscritto al Moss:** per i clienti di altri Paesi Ue, deve identificarsi ai fini Iva (direttamente o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale) nei vari Paesi membri dei clienti.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Il «Mini sportello unico» ovvero «Mini one stop shop», è una semplificazione composta da **due regimi speciali**, applicabili:

- dai soggetti passivi;
- per assolvere l'Iva sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati.

E' utilizzabile dai

```
graph TD; A[E' utilizzabile dai] --> B[soggetti Ue (Regime Ue)]; A --> C[soggetti extra-Ue (Regime non Ue)];
```

soggetti Ue (Regime Ue)

soggetti extra-Ue (Regime non Ue)

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Regime Ue

Il soggetto passivo è un'impresa che ha fissato la propria attività economica, ovvero la propria sede sociale, ovvero ove detiene una stabile organizzazione in uno Stato Ue (che sarà lo Stato di identificazione). Nel caso di un soggetto passivo con più stabili organizzazioni, vi è la facoltà di scelta dello Stato di identificazione ove sussista una delle sue stabili organizzazioni.

Regime non Ue

Il soggetto passivo è un'impresa che non ha fissato la sede della propria attività economica, né dispone di una stabile organizzazione in Ue, e che non è registrata, né tenuta a essere identificata ai fini Iva nell'Ue.

E' necessario il numero di identificazione, che viene rilasciato dallo Stato membro di identificazione scelto liberamente, anche tra gli Stati membri dove vengono resi i servizi.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Regime Ue
(art. 74-sexies DPR 633/72)

Regime Non Ue
(art. 74-quinquies DPR 633/72)

**Gli operatori che intendono avvalersi del MOSS devono presentare
apposita richiesta di attribuzione del numero di identificazione**



ALLEGATO B
provvedimento n.
56191 del 23.4.2015



ALLEGATO A
provvedimento n.
56191 del 23.4.2015

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Allegato B

Prot. 56191/2015

Schema di dati per l'esercizio dell'opzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Allegato A

Schema di dati per la richiesta di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 concernente l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono i seguenti:

- 1) il numero di partita IVA;
- 2) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
- 3) il Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo se al di fuori dell'Unione europea;
- 4) i numeri individuali d'identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione fiscale attribuiti dagli Stati membri, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni;
- 5) gli indirizzi postali completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in uno o più Stati membri diversi da quello di identificazione;
- 6) i numeri d'identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati membri;
- 7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri IBAN e BIC;
- 8) la data di inizio dell'applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;
- 9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l'Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni;
- 10) l'indicazione che precisa se il soggetto passivo rientra in un gruppo IVA.

I dati contenuti nello schema disponibile in lingua inglese nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 concernente la richiesta di registrazione ai fini dell'identificazione in Italia dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, sono i seguenti:

- 1) per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e se esistente la ditta;
- 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
- 3) il Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo;
- 4) l'indirizzo completo dove si esercita l'attività;
- 4) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
- 5) il codice identificativo fiscale eventualmente attribuito dallo Stato di residenza o domicilio;
- 6) la dichiarazione di non essere già identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea;
- 7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri OBAN o IBAN e BIC;
- 8) la data di inizio dell'applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;
- 9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l'Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni.

Modalità di registrazione Moss

REGIME	SOGGETTI	MODALITA'
"Regime UE"	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini Iva in Italia, - soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea che dispongono di una Stabile organizzazione nel territorio dello Stato. 	Utilizzano le funzionalità rese disponibili tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali.
"Regime Non UE"	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Ue non stabiliti né identificati in alcuno Stato UE che scelgono di identificarsi in Italia. 	<p>Compilano un modulo on line disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.</p> <p>L'Agenzia, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente al fine di completare la registrazione il numero di Partita Iva attribuito e le credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Ai sensi dell'art. 2 comma 3, regolamento n. 967/2012, i soggetti possono registrarsi al MOSS dall'1.10.2014, fermo restando **l'effettiva applicabilità dei regimi dal 01.01.2015.**

I regimi sono facoltativi.

Se un soggetto passivo sceglie di avvalersi del MOSS, deve applicarlo in tutti gli Stati UE.



L'applicazione dei regimi non è facoltativa in funzione dello Stato Ue.

Effetti della registrazione

Gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica nello Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad avvalersi del regime.

Esempio:

Un soggetto comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad utilizzare il regime dal 15 febbraio 2015 un soggetto passivo potrà avvalersi del Moss per le prestazioni effettuate dal 01 aprile 2016.

Effetti della registrazione

Nel caso in cui siano già state poste in essere operazioni rilevanti ai fini del MOSS è possibile retrodatare l'iscrizione al giorno in cui si è effettuata la prima operazione, purché se ne dia comunicazione allo Stato membro di identificazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello della data della prima operazione.

(“Guida al mini sportello unico per l’iva” redatta dalla Commissione Europea il 23.10.2013).

Cause di esclusione dal regime c.d. Moss

I soggetti registrati al Moss sono esclusi dal regime speciale se (art. 74-quinquies, co. 5 DPR 633/72):

- ✓ comunicano di non fornire più servizi digitali (almeno 15 giorni prima della fine del trimestre che precede quello in cui il soggetto passivo intende cessare di avvalersi del regime speciale);
- ✓ si può presumere che le loro attività di fornitura di servizi digitali siano cessate;
- ✓ non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- ✓ persistono a non osservare le disposizioni relative al regime speciale.



L'amministrazione finanziaria emette provvedimento motivato di esclusione dal regime speciale, avverso il quale è ammesso ricorso.

Cause di esclusione dal regime c.d. Moss

Si presume che le attività del soggetto passivo coperte dal regime speciale siano cessate se il soggetto passivo non ha prestato alcun servizio nell'ambito del regime speciale per 8 trimestri civili consecutivi.

(“Guida al mini sportello unico per l’iva” redatta dalla Commissione Europea il 23.10.2013)

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Aderendo al Moss, il fornitore soggetto passivo può assolvere gli obblighi IVA in uno solo Stato Ue (tramite un portale web), evitando l'identificazione in ogni Stato Ue di consumo dei servizi.

L'operatore deve registrarsi al Moss in uno **Stato Ue di identificazione** e:

- trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali (anche a Zero), entro il 20 del mese successivo al trimestre, relative ai servizi resi a privati in Ue;
- versa l'IVA dovuta allo Stato di identificazione, che provvede alla trasmissione delle dichiarazioni trimestrali e della relativa IVA incassata ai rispettivi Stati Ue di competenza, tramite una rete di comunicazione sicura.

La dichiarazione trimestrale

(art. 74-quinquies, co. 6 e 74-sexies co.4 DPR 633/72)

Contenuto:

- il numero di identificazione;
- l'ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento, distinte per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti, suddivise per aliquote e al netto dell'Iva;
- le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
- l'ammontare dell'Iva suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
- per i soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Paesi membri:
 - l'ammontare dei servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata e in cui i clienti hanno il domicilio o la residenza;
 - il numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

La dichiarazione trimestrale

Qualora un soggetto passivo abbia una sede in uno Stato membro, tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici prestati da tale soggetto passivo a privati in quello Stato membro vengono dichiarati nelle dichiarazioni iva nazionali di tale sede e non nell'ambito del Moss. Ciò vale sia per le prestazioni effettuate dalle sedi del soggetto passivo al di fuori dello Stato membro sia al suo interno.

Non si applica invece agli Stati membri in cui il soggetto passivo è registrato ai fini dell'Iva, ma non ha una stabile organizzazione.

Esempio:

Il soggetto passivo A ha la sede sociale nel Regno Unito e stabili organizzazioni in Francia e Belgio. La sede sociale presta servizi di telecomunicazione a privati in Francia e in Germania. La stabile organizzazione in Belgio fornisce servizi di telecomunicazione a privati in Francia e Germania.

Il soggetto passivo A dichiara le prestazioni effettuate in Germania tramite la dichiarazione Iva per il Moss nel Regno Unito, ma deve dichiarare altresì quelle fornite in Francia nella dichiarazione Iva nazionale della stabile organizzazione francese.

(“Guida al mini sportello unico per l’Iva” redatta dalla Commissione Europea il 23.10.2013).

Versamento dell'Iva nel regime

Moss

art. 74-quinquies, co. 9 DPR 633/72



I soggetti entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, vale a dire entro il termine di presentazione della dichiarazione effettuano il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa

Versamento dell'Iva nel regime Moss

Trimestre	Periodo	Scadenza
1°	Dal 1° gennaio al 31 marzo	20 aprile
2°	Dal 1° aprile al 30 giugno	20 luglio
3°	Dal 1° luglio al 30 settembre	20 ottobre
4°	Dal 1° ottobre al 31 dicembre	20 gennaio

- Il versamento del tributo deve essere riferito ad una determinata dichiarazione. Pertanto nella causale del pagamento va sempre indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce.
- Non è possibile effettuare il pagamento con modello F24 nonché utilizzare eventuali crediti d'imposta in compensazione (art. 1 co. 1 D.M. 20.04.2015)

Versamento dell'Iva nel regime Moss

Modalità di versamento:

Operatori	Modalità
UE	<ul style="list-style-type: none">- Avviene con addebito diretto (richiesto direttamente dal soggetto tramite il portale Moss) su conto corrente bancario o postale aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.- Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il portale MOSS l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto sul quale deve essere effettuato l'addebito e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
NON UE	<ul style="list-style-type: none">- Bonifico in Euro su un conto corrente apposito aperto presso la banca d'Italia nel caso in cui l'operatore non dispone di un conto corrente aperto presso un istituto convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.- Il bonifico deve essere intestato all'Agenzia delle Entrate e nella causale del bonifico deve essere indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Le dichiarazioni dovranno essere compilate in Euro, benché gli Stati membri di identificazione che non hanno adottato l'Euro possono richiedere la loro valuta nazionale, ma poi andranno convertite in Euro al momento delle trasmissioni agli Stati membri.

Lo stato membro di identificazione trattiene:

- Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, il 30% dei pagamenti dell'IVA da trasferire agli Stati membri di consumo;
- Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, la percentuale sarà il 15%;
- Dal 1° gennaio 2019 scenderà allo 0%.

Detrazione e rimborso dell'Iva versata nel regime speciale Moss

artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 42/2015



per i soggetti passivi iscritti al Moss è vietata la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi ai servizi digitali posti in essere, mentre è possibile ottenere il rimborso dell'imposta pagata nei vari paesi membri.

Controlli e sanzioni regime Moss

Controlli:

ARTICOLO	NORMATIVA	CONTENUTO
art. 54-ter DPR 633/72	CONTROLLI AUTOMATIZZATI SUI SOGGETTI PASSIVI IDENTIFICATI IN ITALIA AI SENSI DELL'ART. 74-QUINQUIES (soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio dell' UE) O DELL'ART. 74-SEXIES (soggetti residenti o domiciliati nel territorio italiano) DPR 633/72	Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione trimestrale o per il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione e la tempestività dei versamenti. Nel caso rilevi delle incongruenze è tenuta ad inoltrare al contribuente un sollecito. Nel caso di persistente inosservanza l'Agenzia delle Entrate notifica al soggetto passivo inadempiente un provvedimento motivato di esclusione dal regime. Il contribuente può presentare ricorso avverso al suddetto provvedimento.

Controlli e sanzioni regime Moss

<p>art. 54-quater DPR 633/72</p>	<p>ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'IVA DOVUTA SUI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE ED ELETTRONICI resi da soggetti Extra-UE identificati in Italia o da soggetti identificati in altro Stato Ue</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate avvalendosi di procedure automatizzate effettua la liquidazione dell'iva dovuta in base alle dichiarazioni trimestrali presentate dai soggetti aderenti al regime speciale. L'Amministrazione Finanziaria in base ai dati desunti dalle dichiarazioni trimestrali presentate provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imposta.</p> <p>Qualora dai controlli automatizzati emerga un risultato diverso da quello riportato nella dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate invia al contribuente, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, una comunicazione contenente l'intimazione ad adempiere.</p> <p>Il contribuente deve provvedere al pagamento (entro 60 giorni dal ricevimento dell'intimazione ad adempiere) dell'imposta dovuta e non versata, unitamente alla sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.471/1997.</p>
<p>art. 54-quinquies DPR 633/72</p>	<p>ACCERTAMENTO IN RETTIFICA O INDUTTIVO DELL'IMPOSTA DOVUTA dai soggetti passivi non residenti né domiciliati in Italia per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non soggetti passivi localizzati in Italia</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con apposito avviso di accertamento procede alla rettifica delle dichiarazioni trimestrali presentate, nei rispettivi stati di identificazione dai soggetti passivi aderenti al regime speciale Moss. A quest'ultimi l'Agenzia delle Entrate comunica inoltre la mancata presentazione della dichiarazione trimestrale che deve essere sanata entro 30 giorni. Trascorso tale termine l'Agenzia delle Entrate provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni emanando un apposito avviso di accertamento induttivo.</p>

Controlli e sanzioni regime Moss

Sanzioni:

Violazione	Sanzione
Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale (art. 5 co. 1 D.Lgs. n. 471/97)	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta in Italia (con un minimo di 258 euro)
Dichiarazione trimestrale da cui risulti un'imposta inferiore a quella dovuta (art. 5 co. 1 D.Lgs. n. 471/97)	Dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta in Italia
Richiesta di registrazione per il regime speciale MOSS presentata con dati incompleti o inesatti, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all' Url del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività. (art. 5 co. 6 D.Lgs. n. 471/97)	Da 516 a 2.065 euro
Violazioni relative al contenuto della dichiarazione trimestrale. (art. 8 D.Lgs. n. 471/97)	Da 258 a 2.065 euro

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Criticità operative:

- Conoscenza e interazione con differenti legislazioni e procedure nazionali.
- Onerosi adempimenti documentali per dichiarazioni e fatturazione.
- Analisi di cash flow.
- Consapevolezza di eventuali aumenti di aliquota o di eventuali aliquote ridotte applicate ai servizi in esame.

Futuri sviluppi:

Possibilità in futuro di estendere il Moss anche alle vendite a distanza, nonché alle transazioni di modesto valore